

DIRETTIVA DISCIPLINANTE CRITERI MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE (CON ESCLUSIONE DI QUELLE APPARTENENTI AI SETTORI: AGRICOLTURA, PESCA, ZOOTECNIA ED ACQUACOLTURA) PER I DANNI OCCORSI AI BENI MOBILI REGISTRATI, ALLE PERTINENZE ED ALLE AREE ESTERNE E CORTILIVE E PER LE SPESE DI PULIZIA DA FANGO E DETRITI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI VERIFICATISI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA.

Art. 1

Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive (con esclusione di quelle appartenenti ai settori: agricoltura, pesca, zootecnia ed acquacoltura) con riferimento ai danni occorsi a causa degli eccezionali eventi come specificati al comma 4 a:

- a) beni mobili registrati di proprietà di soggetti privati, distrutti o danneggiati;
- b) pertinenze che, per i soggetti privati, sono intese come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicato l'edificio destinato ad abitazione principale, mentre, per le attività economiche e produttive, sono intese come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività e non direttamente funzionali all'attività stessa;
- c) aree esterne e cortilive all'edificio destinato ad abitazione principale o all'immobile in cui ha sede l'attività;

2. È altresì riconosciuto un contributo per le spese di pulizia da fango e detriti sia con riferimento ai beni immobili, che alle aree di cui al comma 1, lettera c.

3. Si applica la presente direttiva, altresì, nei casi di Fabbricati Rurali ad uso abitativo, per come accatastati secondo la normativa vigente.

4. L'erogazione del contributo è subordinata al nesso di causalità diretta con gli eccezionali eventi verificatisi nel febbraio 2019 nelle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e per i quali sono state presentate le apposite segnalazioni di danno.

5. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente direttiva i danni:

- a) ai beni già oggetto di contributi statali;
- c) ai beni per i quali non sia stata preventivamente presentata la relativa segnalazione di danno.

Art. 2

Luogo, modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo

1. È possibile presentare domanda di contributo per le tipologie indicate all'articolo 1 per le quali, prima della pubblicazione della presente direttiva sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione

Emilia-Romagna (BURERT), sia stata presentata all'Amministrazione Comunale competente apposita segnalazione di danno in cui siano stati chiaramente indicati elementi gli essenziali.

2. Verranno considerate ammissibili anche le segnalazioni di danno presentate su modulistica differente da quelle di cui al comma 1, purché contenenti le stesse informazioni.

3. Per i danni a più beni mobili registrati di proprietà dello stesso soggetto, può essere presentato un unico modulo di domanda di contributo.

4. La domanda di contributo deve essere presentata presso l'Amministrazione Comunale a cui sono stati segnalati i danni, a pena di irricevibilità, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il "Modulo DOMANDA" allegato alla presente direttiva, entro il termine perentorio del **30 settembre 2019**. In caso

5. La domanda di contributo può essere:

- consegnata a mano;
- spedita con raccomandata a/r. In tal caso, ai fini del rispetto del termine per la presentazione, fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
- inviata a mezzo posta elettronica certificata (pec) del richiedente il contributo alla pec dell'Amministrazione Comunale. Tale modalità è obbligatoria per la domanda presentata per le attività economiche e produttive. La domanda si intende inviata nel termine se dalla ricevuta di accettazione del gestore della pec del mittente, in cui sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 68/2005), il relativo invio risulta effettuato entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la presentazione.

6. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da un soggetto terzo, previa delega, o spedita dal richiedente il contributo tramite raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata nelle modalità sopra descritte, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

7. Per i soggetti privati la domanda di contributo è presentata:

- dal proprietario;
- dall'usufruttuario, locatario o comodatario dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale se lo stesso si accolla le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (Allegato Modulo B2), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità;
- nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (Allegato Modulo B3); in caso contrario, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

–

8. Per le attività economiche e produttive la domanda di contributo è sottoscritta ed inviata dal titolare o legale rappresentante:

- dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
- dall'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva;
- dall'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo (Allegato Modulo C2- Dichiarazione del proprietario dell'immobile), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.
- per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (Allegato Modulo C3 – Delega ad un comproprietario). In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo, utilizzando lo stesso mezzo utilizzato per la presentazione della domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia completa, il Comune ne richiede l'integrazione se le parti non compilate sono essenziali ai fini dell'istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.

9. Il Comune provvede a dare pubblicità alla presente direttiva assicurandone la consultazione tramite pubblicazione sul proprio portale istituzionale, fermo che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

Art. 3

Criteria per la determinazione e finalità del contributo

1. Relativamente ai beni mobili registrati, il contributo può essere riconosciuto solo in caso di riparazione o sostituzione con acquisto di bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato, fino al 100% del minor valore tra:

a) la spesa sostenuta, IVA inclusa, per l'acquisto di un bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato o, in caso di riparabilità, la spesa sostenuta o sostenibile per la riparazione, IVA inclusa;

b) il valore commerciale del bene alla data dell'evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo al momento dell'evento. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima data di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili fino a una soglia minima di € 1.000,00. Nel caso in cui il bene non sia quotato nel listino Eurotax Giallo si farà riferimento ad altri listini specializzati o, in mancanza, alle perizie conservative. Il costo della perizia conservativa è a carico del richiedente il contributo.

Nel caso di acquisto di bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato, è necessario produrre il certificato di rottamazione o, in mancanza, la denuncia di perdita del bene all'autorità di pubblica sicurezza ad eccezione del caso in cui il bene, prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva, sia stato ceduto ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato; in tal caso il prezzo di vendita, risultante dal certificato attestante il passaggio di proprietà, è decurtato dal minor valore di cui al comma 1.

Dal minor valore di cui al comma 1 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi e/o contributi erogati allo stesso titolo da altro ente, risultanti dalla quietanza liberatoria della Compagnia di assicurazioni e/o da documentazione dell'ente che ha erogato il contributo.

In ogni caso, come meglio specificato all'art. 4 della presente direttiva, unitamente alla domanda, sarà necessario produrre: un preventivo di spesa per la riparazione del bene mobile registrato o il certificato di rottamazione o un'attestazione di non riparabilità.

2. Relativamente alle pertinenze, (cantine, autorimesse, magazzini, etc.) le opere di ripristino ammesse a contributo riguardano:

- per i privati quelle non ubicate nello stesso edificio e non strutturalmente connesse, comunque funzionali all'abitazione;
- per le attività economiche e produttive quelle non ubicate nello stesso edificio in cui è presente la sede legale e/o operativa e non strutturalmente connesse, comunque funzionali all'attività produttiva;

Le pertinenze, per come analiticamente descritte al punto 2, sono ammesse a contributo nel limite massimo di € 3.000,00. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, sempre nei limiti del predetto massimale complessivo.

3. Relativamente alle aree esterne e cortilive (a fini esemplificativi e non esaustivi: recinzioni, muretti, impianti, flora, gazebi) il contributo è escluso qualora in conseguenza del danno ad abitazione distrutta o dichiarata inagibile, si renda necessario ripristinare o realizzare opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato oppure muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, se tali interventi, unitamente a quelli relativi al fabbricato risultano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione. Per tali tipologie di danno, infatti, è possibile richiedere un contributo statale.

Le aree esterne e cortilive, per come analiticamente descritte al comma 3, sono ammesse a contributo nel limite massimo di € 1.000,00. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più aree, sempre nei limiti del predetto massimale complessivo.

4. Relativamente alle spese di pulizia da fango e detriti afferenti gli immobili e le aree esterne e cortilive può essere riconosciuto un contributo, nel limite massimo di € 1.500,00.

Art. 4

Termine per la presentazione della documentazione e la rendicontazione della spesa sostenuta

1. Entro **un mese dalla data dell'evento** gli **interventi di pulizia da fango e detriti** devono essere stati eseguiti ed il relativo costo deve essere comprovato da fattura debitamente quietanzata o scontrino fiscale parlante intestati al proprietario dell'area colpita.
2. Al più tardi entro il termine del **30 novembre 2019**, ove non già effettuati, devono essere completati gli interventi di:

- riparazione o sostituzione con riacquisto dei beni mobili registrati;
- ripristino delle pertinenze;
- ripristino delle aree esterne e cortilive.

Entro il medesimo termine del **30 novembre 2019** deve essere presentata apposita documentazione e rendicontazione della spesa, come di seguito precisato per tipologia di danno.

3. **Per i beni mobili registrati** deve essere presentata al Comune entro il suddetto termine, a pena di decadenza dal contributo assegnato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la documentazione di seguito elencata, qualora la stessa, pur essendo già disponibile, non sia stata allegata alla domanda:

a. documentazione fiscalmente valida (fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, intestate al richiedente il contributo) comprovante le spese sostenute per la riparazione o l'acquisto di beni equivalenti ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati e non riparati e, in caso di acquisto, anche il preventivo di spesa per la riparazione ed il certificato di proprietà del bene acquistato;

b. quietanza liberatoria e perizia della Compagnia di assicurazioni in caso di indennizzo assicurativo

c. in caso di erogazione di contributo da parte di altro ente allo stesso titolo, documentazione dell'ente erogante riportante l'importo del contributo erogato;

d. certificato di rottamazione o, in mancanza di questo, denuncia di perdita presentata all'autorità di pubblica sicurezza, nel caso in cui il bene non sia stato riparato ma sostituito con acquisto di un bene equivalente;

e. certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo, in caso di cessione del bene danneggiato, prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva, ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato;

f. certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo in caso di acquisto da un privato di un bene mobile registrato equivalente al bene distrutto o danneggiato e non riparato; se il prezzo effettivamente corrisposto al privato è di importo superiore a quello risultante dal suddetto

certificato, fa fede quest'ultimo prezzo ai fini della determinazione del minor valore di cui all'articolo 3, comma 1.

Nel caso di spesa sostenuta - prima della pubblicazione sul BURERT della presente direttiva - da un soggetto terzo per conto del richiedente il contributo, comprovata da documentazione fiscalmente valida, debitamente quietanzata ed intestata al terzo, il richiedente il contributo deve produrre, al più tardi entro il **30 novembre 2019**, a pena di decadenza del contributo assegnato e comunicato dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 4, oltre alla suddetta documentazione di spesa, una dichiarazione - sottoscritta anche dal soggetto terzo - in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto. Nel caso in cui il soggetto terzo, prima della pubblicazione sul BURERT della presente direttiva, abbia acquistato ed intestato a sé il bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato per conto, di fatto, del richiedente il contributo, è necessario, altresì, che il bene venga cointestato, entro la data di cui sopra, anche a quest'ultimo, ai fini dell'accesso al contributo. Quest'ultimo adempimento non è richiesto nei casi in cui il soggetto terzo appartenga allo stesso nucleo familiare del richiedente il contributo, per come risultato dallo stato di famiglia.

4. Per le pertinenze occorre distinguere:

- i **soggetti privati**, dovranno produrre documentazione fotografica evidenziante il danno nonché le fatture quietanzate o documenti fiscali comprovanti la spesa sostenuta;

- i **titolari di attività economiche e produttive** dovranno presentare documentazione fotografica evidenziante il danno, le fatture quietanzate o documenti fiscali comprovanti la spesa sostenuta, nonché una perizia asseverata come meglio esplicitato all'art. 7.

5. Per le aree esterne e cortilive, i richiedenti dovranno produrre documentazione fotografica e documentazione valida ai fini fiscali. Per le attività economiche e produttive dovrà, altresì, essere presentata la perizia asseverata di cui all'art. 7.

Art. 5

Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi

1. I Comuni entro il 07 ottobre 2019 provvedono alla relativa istruttoria e trasmettono, con le modalità di cui al comma 2, l'elenco riepilogativo delle domande ammesse a contributo all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale, utilizzando l'apposito modulo che ad essi sarà fornito dall'Agenzia medesima.

2. Nell'elenco riepilogativo, occorre distinguere:

- Per quanto riguarda i beni mobili registrati, se alla data di presentazione delle domande di contributo non sia stata ancora sostenuta la spesa per la riparazione o la sostituzione del bene, il Comune indicherà l'importo del preventivo per la riparazione e il valore commerciale del bene di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b)
- Per il ripristino delle pertinenze e delle aree esterne e cortilive, qualora gli interventi non siano stati ancora eseguiti, andrà riportato nel modulo di cui al comma 1 l'importo del preventivo.

3. L’Agenzia regionale, a seguito della ricezione degli elenchi riepilogativi trasmessi da tutti i Comuni interessati, provvede, tempestivamente, a determinare la percentuale massima applicabile sul minor valore di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), o, in caso di spesa non ancora sostenuta, sul minor valore tra quello commerciale di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) e quello risultante dal preventivo di spesa per la riparazione, indicato nell’elenco riepilogativo da ciascun Comune e ad impegnare e liquidare a favore dei medesimi Comuni le risorse a copertura dei contributi in parola.

4. I Comuni, entro il termine del 30 novembre 2019, e comunque dopo il trasferimento delle risorse di cui al comma 3, a seguito della presentazione della documentazione tecnico-contabile comprovante la spesa sostenuta da parte dei soggetti interessati, procedono alla liquidazione dei contributi spettanti rideterminando in diminuzione il contributo agli interessati qualora il minor valore di cui all’articolo 3, comma 1, sia costituito dalla spesa sostenuta.

6. A conclusione del procedimento di erogazione dei contributi spettanti, e comunque entro e non oltre il **31 gennaio 2020**, i Comuni devono comunicare all’Agenzia regionale se risultano o meno economie ed in caso affermativo restituirle, sulla base di istruzioni operative puntualmente fornite.

Art. 6

Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

1. Nel caso in cui sia stato richiesto altro contributo pubblico i soggetti interessati dovranno indicare nella domanda e nella perizia asseverata l’ente al quale è stata presentata la richiesta di contributo con i puntuali riferimenti relativi numero e data di protocollo.

2. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi di cui al comma 1, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all’indennizzo e al contributo coperto da risorse proprie di altro ente pubblico diverso dallo Stato andrà sommato il contributo concedibile, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui alla presente direttiva.

3. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all’Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l’indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all’indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l’importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

4. La documentazione di cui al comma 3 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest’ultima, dovrà essere prodotta all’Organismo Istruttore, a pena di decadenza, entro 10 giorni dall’avvenuta erogazione.

5. In alternativa alla documentazione da produrre, di cui al comma 3, la domanda per l’accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Art. 7

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

Art. 8

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti e le attività ammissibili finalizzate

1. Alla domanda di contributo, solo ed esclusivamente per le attività economiche e produttive, con esclusione, quindi dell'obbligo per i soggetti privati, deve essere allegata una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio ed indipendente, ovvero terzo rispetto al danneggiato, perizia nella quale il perito, utilizzando l'apposita modulistica in allegato alla presente direttiva (Allegato C1 – Perizia asseverata), sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;

- b) identificare la pertinenza danneggiata dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stata edificata nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- c) identificare l'area esterna e cortiliva danneggiata dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
- d) descrivere i danni e gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base dell'ultimo prezzario regionale approvato o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA;
- e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse sulla base dell'ultimo prezzario regionale approvato o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- f) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e pertanto non ammissibili a contributo;
- g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
- h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo della pertinenza;

Art. 9

Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione, nella misura non inferiore al 10%, delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dall'art. 5, comma 1.
2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente, possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dei predetti controlli da eseguirsi, comunque, prima della data di erogazione dei contributi. I controlli devono essere finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), mentre la verifica delle altre condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, può essere rinviata con la predetta determina ad una fase successiva e comunque antecedente a

quella di erogazione del contributo ed in tal caso l'eventuale ammissibilità a contributo delle domande è fatta con riserva.

Art. 10

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade rispettivamente dal diritto a presentare la domanda o, se già concesso, dal contributo per cui ha presentato domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
 - b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
 - c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 11

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 12

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda** di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.